



**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA'
ED INSEGNAMENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.I. 44/2001

I.C. "A. MASSAZZA"-MEDE
Prot. 0001390 del 28/02/2018
02-05 (Uscita)

PREMESSA

La possibilità per le istituzioni scolastiche di ricorrere all'affidamento di collaborazioni esterne espressamente contemplata dalla disposizione di cui all'art. 40 L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ove al comma 1 stabilisce che " anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordina mentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Nella scuola autonoma si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché talvolta non sono disponibili risorse professionali interne.

Peraltro, anche nel regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" di cui ad D.M. n. 44/2001 sono espressamente contemplati i contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti e per l'arricchimento dell'offerta formativa, laddove viene demandato al Consiglio di Istituto di individuare i criteri, i limiti e le procedure per la stipulazione di detti contratti con collaboratori esterni (cfr. artt. 32 e 40 D.M. n. 44/2001) per prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quanto non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del POF.

L'art. 33 comma 2 del D.I. 1/2/2001, n. 44 prevede, a tal fine, che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel regolamento d'Istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275;

VISTO l'art. 40 comma 1 del Decreto interministeriali n. 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 40 comma 2 del Decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001 con il quale il Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta dei contraente, al fine di garantire la qualità della



prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto;

VISTO in l'art. 33, comma 2 lettera g) del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la delibera n. 98 del Consiglio di Istituto del 31.10.2017 per la determinazione del limite di spesa per attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico;

EMANA

il seguente regolamento contenente i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 40 del D.I., 44/2001

il presente Regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto diventandone integrale.

Art. 1 – Individuazione del Fabbisogno

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastiche può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF,
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Il Dirigente, tenendo conto delle mansioni esigibili e verificata l'impossibilità di corrispondere alla richiesta di progetto / corso con il personale in servizio, fa ricorso, sulla base dei criteri stabiliti dal

Consiglio di istituto, ad un collaboratore esterno

- tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla Legge
- tenuto conto della disponibilità di bilancio,

mediante, pubblicazione di un Avviso per l'individuazione del contraente, tale atto deve avere "evidenza pubblica", ovvero viene affisso all'albo pretorio della scuola e pubblicizzato sulla pagina web della stessa.

Art. 2 – Individuazione delle Professionalità e Criteri di scelta per le ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSERITE DEL Piano dell'Offerta Formativa.

1. Il Dirigente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ISTITUTO;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento; il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.



2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro in quale sarà reso nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 3 – Procedura comparativa –

1. L'istituto procede alla valutazione dei curricula presentati, attraverso una Commissione appositamente costituita, della quale facciano parte il Dirigente Scolastico o suo delegato, il DSGA, docenti responsabili del progetto che utilizzeranno la collaborazione, e/o docenti titolari di funzioni strumentali.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) la disponibilità ad accettare i vincoli d'orario stabiliti dalla scuola;
 - e) la continuità, qualora i docenti responsabili dei progetti, abbiano espresso una valutazione positiva dell'insegnamento già svolto;
 - f) convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti

Si prescinde da questi requisiti in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano **nel campo** dell'arte, dello spettacolo dello sport e dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserito nel contratto che la scuola stipula **con una società o con una associazione esterna**

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica.

L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione.

Art. 4 – La stesura del contratto/incarico

Una volta individuato l'esperto sulla base delle domande pervenute e della scelta motivata dai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, il direttore S.G.A., delegato dal Dirigente all'espletamento dell'attività contrattuale, procede alla stesura del contratto,



per il quale prevede il compenso orario massimo stabilito dal Consiglio stesso qualora l'esperto non abbia presentato un'offerta di ribasso del costo stesso. Il Direttore S.G.A., per la stesura del contatto, si accerta prima della posizione giuridica e fiscale dell'esperto individuato come destinatario del contratto d'opera.

Art. 5 – Individuazione della posizione dell'esperto esterno

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale – tributario dei compensi da corrispondere agli esperti, il Direttore S.G.A. provvede ad individuare preliminarmente quale posizione giuridica debba attribuirsi all'esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel modello appositamente predisposto dall'ufficio e in base a detta dichiarazione il Direttore S.G.A. individua il tipo di contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente normativa:

- a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente esercitano attività prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA;
- b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel programma a ciascuna delle seguenti voci;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASSAZZA DI MEDE	Mod. _____ valutazione esterni
---	--------------------------------

COLLABORATORI ESTERNI UTILIZZABILI COME ESPERTI (1)

ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO	
NOME	
COGNOME	
ESPERTO SU PROGETTO/CORSO	

CRITERIO DI VALUTAZIONE

TITOLI CULTURALI TECNICI	QUANTITA'
Laurea inerente (punti 10)	
Altra laurea (punti 3)	
Altro diploma universitario (punti 3)	
Attestati o Diplomi di scuole o Enti riconosciuti (per ogni attestato punti 3)	
SOLO PER LE LINGUE	
Madrelingua (punti 5)	
Bilingue (punti 4)	
ALTRO (MASTER, INCARICHI C/O Enti, ecc. punti 1) per ogni incarico fino ad un massimo di 3 punti	

TOTALI PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE (2)

CONTINUITA' Punti 5 per anno	ANNI
--	-------------



PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.

Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggio.

Decreto interministeriale 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, organizzazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	Fino ad un massimo di € 41,32 orario e fino ad un massimo di € 51,65 orario per universitari
Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale coordinamento gruppi di lavoro	Fino ad un massimo di € 41,32 orario

Art. 7 – Casi particolari

Per manifestazioni particolari, Corsi aggiornamenti, limitati nel tempo che richiedano l'intervento di **personalità e professionalità particolari** è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra previsti; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiede l'approvazione del Consiglio d'Istituto per compensi e rimborsi spese.

Art. 8 – Stipula del contratto

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, l'istituzione scolastica stipula con l'esperto estraneo professionista, collaboratore occasionale, un contratto di prestazione d'opera che il Codice Civile regola nel titolo III "Il lavoro autonomo" sia che trattasi di contratto d'opera per prestazioni derivanti dall'esercizio di professione intellettuale che per prestazioni non professionali.

Art. 9 – IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non si può ricorrere a collaborazioni con altri istituzioni Scolastiche;



- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L. vo n° 165 del 30/3/2001. E' prevista altresì, la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini di cui all'art. 53 commi da 12 a 16 del D. L. vo n. 165/2001. Si ribadisce inoltre che la circolare n. 2/2008, solo per le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso, quali partecipazioni a convegni, seminari, traduzioni di pubblicazioni ecc. non si debba procedere alla comparazione per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19 Febbraio 2018 con delibera n.118

MEDE 28.02.2018

**Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola GUASCHI**